



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 26 ottobre 2023

NEWS DEL GIORNO

[Prescrizione triennale delle prestazioni: i nuovi chiarimenti Inail](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[In scadenza il termine per l'invio telematico del Mod. 770/2023](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Pensioni: accessibili dal sito Inps i cedolini di novembre 2023](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Natura contrattuale dell'obbligo di sicurezza sul lavoro e onere probatorio](#)
di Redazione

Prescrizione triennale delle prestazioni: i nuovi chiarimenti Inail

di Redazione

L'Inail, con [circolare n. 44 dl 23 ottobre 2023](#), ritorna sul tema della prescrizione triennale delle prestazioni, alla luce dell'orientamento della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 11928 del 7 maggio 2019, andando quindi a declinare le conseguenze a tale previsione.

In premessa viene richiamato l'articolo 112 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 che tratta, appunto, il tema della prescrizione triennale (già definita dal precedente articolo 111) circa il diritto alle prestazioni, e secondo il quale termine dal quale decorre l'arco temporale di indagine coincide con il verificarsi dell'infortunio, ovvero dell'insorgenza della malattia professionale.

Sempre il precedente articolo 111 precisa che la prescrizione, nelle ipotesi di cui all'articolo 112, è da considerarsi sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità.

Nel corso degli anni si sono sviluppati due differenti e contrapposti filoni giurisprudenziali.

Un primo che definiva la durata della sospensione del termine prescrizionale con la definizione del procedimento amministrativo.

Un secondo e contrapposto orientamento, che riteneva che la sospensione dovesse, invece, essere circoscritta all'arco temporale di 150 giorni entro il quale deve completarsi il procedimento amministrativo, allo scoccare del quale, il formarsi del silenzio – rigetto (e quindi l'esaurimento del procedimento amministrativo), avrebbe dovuto interrompere l'interruzione del naturale decorso della prescrizione.

In data 7 maggio 2019, con pronuncia n. 11928, la Cassazione a Sezioni Unite, nel confermare il primo dei due orientamenti sopra esposti, ha ribadito come la sospensione del decorso dei termini prescrizionali debba operare per l'intera durata della liquidazione amministrativa della prestazione, e quindi sino all'adozione di un procedimento di accoglimento, ovvero di diniego, da parte dell'Inail (indipendentemente dallo scoccare del termine di 150 giorni e quindi anche laddove lo stesso risulta superato).



Seminario di specializzazione

Gestione del rapporto di lavoro nel settore edile: novità 2023

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

In scadenza il termine per l'invio telematico del Mod. 770/2023

di Redazione

Si avvicina il termine entro il quale è necessario trasmettere il [Modello 770/2023](#), relativo all'anno fiscale 2022.

Entro il prossimo 31 ottobre 2023 è, infatti, necessario trasmettere telematicamente la dichiarazione mediante la quale i sostituti d'imposta comunicano le ritenute operate nel corso dell'anno 2022, i relativi versamenti, e le eventuali compensazioni effettuate, oltreché il riepilogo dei crediti.

Le ritenute che debbono essere dichiarate sono tra le altre quelle derivanti da lavoro dipendente e redditi ad esso assimilati, da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i dividendi, proventi da capitale, le locazioni brevi, le somme liquidate a seguito di pignoramenti presso terzi.

Sono chiamate ad assolvere a tale obbligo dichiarativo tra le altre, le società di capitali residenti nel territorio dello Stato, gli Enti commerciali equiparati a società di capitali, gli enti non commerciali, le associazioni non riconosciute, i condomini, le società di persone, le persone fisiche nell'ambito dell'esercizio della propria attività d'impresa, commerciale, agricola, di arti e professioni, le amministrazioni dello Stato, i curatori fallimentari e quelli della liquidazione giudiziale, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto.

Per quanto concerne i quadri specificatamente dedicati alla sfera delle ritenute derivanti da rapporti di lavoro, si segnalano (oltre naturalmente al frontespizio, contenente le generalità e i dati identificativi), il quadro ST, che contiene le informazioni relative ai versamenti di tributi a titolo di ritenute Irpef e addizionali regionali, il quadro SV, che invece quelle inerenti alle addizionali comunali ed annessi acconti, il quadro SX che contiene i dati inerenti ai crediti ed alle compensazioni, ed il quadro SY dove è possibile indicare i dati afferenti alle ritenute correlate a pignoramenti presso terzi.

L'invio telematico può essere effettuato direttamente dal sostituto d'imposta, dagli intermediari abilitati, tramite i soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato), tramite società appartenenti al gruppo.



Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Pensioni: accessibili dal sito Inps i cedolini di novembre 2023

di **Redazione**

L'Inps comunica la possibilità di consultazione, attraverso il servizio dedicato presente sul proprio portale, dei cedolini relativi ai trattamenti pensionistici di competenza novembre 2023.

La valuta del pagamento avrà data 2 novembre 2023.

Nel cedolino in oggetto di trattazione verrà trattenuta l'ultima rata (di 11) delle somme dovute a titolo di addizionali regionale e comunale.

Sempre con il cedolino inerente al rateo di pensione di novembre termina il pagamento delle somme derivanti da conguaglio per l'anno 2022 a debito, determinate nei confronti di soggetti che congiuntamente abbiano presentato i seguenti requisiti:

- trattamenti pensionistici conseguiti nel corso del 2022 pari o inferiori a 18.000 €;
- importo del conguaglio a debito superiore a 100 €.

Sempre nel cedolino relativo al rateo di pensione di novembre, possono essere ancora presenti, laddove spettanti e non ancora fruite, eventuali somme derivanti da assistenza fiscale a credito.

Master di specializzazione

Laboratorio Contratti di lavoro

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Natura contrattuale dell'obbligo di sicurezza sul lavoro e onere probatorio

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 24 agosto 2023, n. 25217, ha stabilito che la responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ex articolo 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Di conseguenza, grava sul datore "*debitore di sicurezza*" l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione, mentre il lavoratore creditore deve provare sia la lesione all'integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa.

Master di specializzazione

**Progettare e gestire la previdenza
complementare**

Scopri di più